



COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

Provincia di Venezia

STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione del C.C. 11 ottobre 1991, n. 65, 3 luglio 1992, n. 39 e modificato con delibera C.C. n. 96 del 18 dicembre 2000 e con delibera C.C. n. 24 del 15 maggio 2017

INDICE DEGLI ARTICOLI

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto dello statuto
- Art. 2 - Finalità ed obiettivi dell'azione comunale
- Art. 3 - Modalità dell'azione comunale
- Art. 4 - Stemma, gonfalone e vessillo
- art 5 - Sede comunale

TITOLO II - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCESSO AMMINISTRATIVO

- Art. 6 - Procedimento amministrativo
- Art. 7 - Partecipazioni dei cittadini
- Art. 8 - Pubblicità degli atti e delle informazioni
- Art. 9 - Diritto di accesso agli atti, strutture e servizi ai cittadini singoli ed associati
- Art.10 - Albo Pretorio

TITOLO III - VALORIZZAZIONE E SOSTEGNO ALL'ASSOCIAZIONISMO

- Art.11 - Delle forme associative
- Art.12 - Albo delle forme associative
- Art.13 - Diritti derivanti dall'iscrizione all'Albo

TITOLO IV - CONSULTE COMUNALI

- Art.14 - Consulte Comunali
- Art.15 - Poteri delle Consulte Comunali
- Art.16 - pari opportunità: osservatorio e iniziative di promozione

TITOLO V - ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE, CONSULTAZIONI

- Art.17 - Istanze, petizioni e proposte
- Art.18 - La consultazione dei cittadini

TITOLO VI - REFERENDUM CONSULTIVO

- Art.19 - Referendum consultivo
- Art.20 - Modalità

TITOLO VII - IL DIFENSORE CIVICO

- Art.21 - Difensore civico
- Art.22 - Designazione

Art.23 - Prerogative, funzioni e mezzi
Art.24 - Rapporti con il Consiglio Comunale

TITOLO VIII - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art.25 - Organi elettivi del Comune
Art.26 - Il Consiglio Comunale
Art.27 - Attribuzioni
Art.28 - Diritti e poteri dei Consiglieri
Art. 29 - Doveri dei Consiglieri Comunali
Art.30 – Consiglio comunale. Insediamento, funzionamento e presidenza
Art.31 – Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo
Art.32 - Dimissioni dei Consiglieri e sostituzioni
Art.33 - Lavori del Consiglio
Art.34 - Convocazione del Consiglio Comunale
Art.35 - Ordine del giorno delle sedute
Art.36 - Deposito della documentazione
Art.37 - Pubblicità delle sedute e modalità degli interventi
Art.38 - Maggioranza richiesta per la validità delle sedute
Art.39 - Maggioranza richiesta per l'approvazione delle deliberazioni
Art.40 - Astenuti , schede bianche e nulle
Art.41 - Consigliere anziano
Art.42 - Commissioni consiliari ed attività ispettiva del Consiglio
Art.43 - Disposizioni generali sulle Commissioni consiliari
Art.44 - Rappresentanza delle minoranze
Art.45 - Regolamento interno
Art.46 - Informazione e controllo sull'attività. svolta dai rappresentanti del Comune in altri Enti;
effetti dello scioglimento del Consiglio

TITOLO IX - LA GIUNTA COMUNALE

Art.47 - La Giunta Comunale
Art.48 – Composizione della Giunta e Assessori
Art.49 - Adunanze e deliberazioni
Art.50 - Assessore anziano
Art.51 - Durata in carica
Art.52 - Cause di ineleggibilità della Giunta

TITOLO X - IL SINDACO

Art.53 - Il Sindaco
Art.54 - Attribuzioni del Sindaco
Art.55 - Sostituto del Sindaco
Art.56 - Nomine

TITOLO XI - DISPOSIZIONI COMUNI

Art.57- Astensione obbligatoria

TITOLO XII - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI

Art.58 - Organizzazione degli uffici e servizi
Art.59 - Criteri generali
Art.60 - Il Segretario Comunale
Art.61 - Il Vice-segretario comunale
Art.62 - Il Direttore generale
Art.63 - La struttura organizzativa

Art.64 - Servizi comunali
Art.65 - Concessione a terzi
Art.66 - Aziende speciali
Art.67 - Società a prevalente capitale pubblico locale
Art.68 - Istituzioni
Art.69 - Gestioni particolari di servizi
Art.70 - Convenzioni
Art.71 - Accordi di programma
Art.72 - Consorzi

TITOLO XIII - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

art 73 - Programmazione di bilancio
Art.74 - Conservazione e gestione del patrimonio
Art.75 - Controllo di Gestione
Art.76 - Collegio dei Revisori dei Conti

TITOLO XIV - DISPOSIZIONI FINALI

Art.77 - Revisione dello Statuto
Art.78 - Predisposizione dei regolamenti comunali e loro adeguamento
Art.79 - Entrata in vigore dello Statuto

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto dello statuto

- 1 - Il Comune è l'Ente Autonomo attraverso cui la collettività di Musile di Piave attua il proprio autogoverno, si riconosce in un sistema statale capace di coniugare la propria identità con le diverse individualità culturali, politiche, economiche, sociali, religiose e di rispettare l'autonomia delle formazioni sociali che operano per finalità di bene comune, secondo i principi e i dettami della costituzione Italiana, della legge, dell'ordinamento delle autonomie locali, della Carta Europea delle autonomie e secondo i contenuti della dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, senza discriminazione alcuna. Il Comune individua nell'azione ispirata a questi principi, in concorso solidale e federato con tutti gli Enti e le Istituzioni democratiche, la condizione istituzionale che tutela e garantisce le istanze della comunità musilense.
- 2 - Il presente Statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'Ente, in particolare:
 - a) determina le attribuzioni degli organi;
 - b) l'ordinamento degli uffici e servizi pubblici;
 - c) le forme della collaborazione fra Comuni e Provincie;
 - d) promuove la partecipazione popolare e ne disciplina le forme;
 - e) articola le modalità del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.
- 3 - I principi fondamentali dettati dal presente Statuto e dalla legge vengono attuati con appositi regolamenti.

Art. 2

Finalità ed obiettivi dell'azione comunale

- 1 - Il Comune di Musile di Piave, secondo i principi di democrazia, partecipazione, solidarietà, trasparenza e programmazione progetta e promuove la qualità della vita per cittadine e cittadini rendendosi garante dei valori del pluralismo e della convivenza pacifica e della libera circolazione delle persone e dei servizi come previsto dall'Unione Europea, favorendo, inoltre, il processo di integrazione culturale ed economica dell'Europa e riconoscendo negli scambi tra i popoli occasione di crescita e collaborazione.
- 2 - Nella cura degli interessi della Comunità, il Comune riconosce e promuove la dignità di ogni persona, assicura la promozione dei valori culturali, sociali, economici, politici, morali e pari opportunità tra uomo e donna che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni, operando affinché siano conservati, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati.
- 3 - Il Comune, nell'ambito delle proprie funzioni, garantisce ai cittadini appartenenti alla Comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, alla sua attività politico-amministrativa.
- 4 - Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Comune salvaguarda e protegge le risorse ambientali e naturali che ne caratterizzano il territorio per concorrere all'elevazione della qualità di vita dei cittadini, promuovendo tutte le iniziative atte allo scopo.
- 5 - Il Comune esplica la propria azione nei settori della sicurezza sociale, nella cultura e nello sport anche con la collaborazione delle organizzazioni di volontariato. Favorisce la formazione ed il consolidamento di gruppi Spontanei di aggregazione che hanno per obiettivo l'assolvimento di interessi collettivi.
- 6 - Il Comune promuove un ordinato ed equilibrato sviluppo economico e sociale della collettività locale nel suo complesso, sia disciplinando e pianificando l'assetto del territorio comunale, che intervenendo direttamente per la promozione, il sostegno e l'attuazione di iniziative, anche economiche, rilevanti per lo sviluppo locale, anche tramite la costituzione o la partecipazione a consorzi e società di capitali.
- 7 - Il Comune coordina, attraverso lo statuto, l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire nel loro complesso i bisogni e gli interessi generali espressi dalla Comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinché provveda a soddisfarli anche con

l'eventuale consultazione delle realtà sindacali, cooperativistiche e imprenditoriali presenti nel territorio.

- 8 - Il Comune rappresenta gli interessi della Comunità locale nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti alla popolazione e al territorio locale. A tal fine il Comune svolge un'azione di proposta, di indirizzo e coordinamento, in relazione all'attività dei soggetti pubblici e privati operanti in ambito comunale, così da orientarla verso modalità ed obiettivi conformi al pubblico interesse della collettività locale.
- 9 - Il Comune concorre, nei modi stabiliti dalle leggi statali e regionali, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia e provvede alla loro specificazione ed attuazione, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali. Il comune, ove lo consideri di specifico interesse per la comunità locale, può interloquire con propri pareri nell'ambito di procedimenti dinanzi ad altre pubbliche autorità o può attivarsi affinché siano da queste avviati procedimenti o adottati provvedimenti che riguardino, anche indirettamente, la Comunità locale. Il comune partecipa, con Comuni, Provincie e Regione, nei limiti di legge, all'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, al fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e per ampliare ed agevolare la fruizione dei servizi da un maggior numero di cittadini possibile nonché per rendere perequato il concorso finanziario richiesto per gli stessi.
- 10 - Il Comune di Musile di Piave, in particolare, consapevole delle strette connessioni esistenti tra le comunità locali, condivide, con le municipalità limitrofe, alle quali è accomunato anche da omogeneità territoriali ed ambientali, valori, storia, cultura, tradizioni e condizioni socio – economiche. Riconosce, pertanto, l'opportunità di definire, d'intesa con gli altri enti locali interessati, forme di programmazione concordata per quanto concerne l'assetto e lo sviluppo del territorio, nonché forme associate o coordinate di gestione dei servizi pubblici locali.
- 11 - Il Comune assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella Comunità tutelando le fasce più deboli.
- 12 - Il Comune riconosce quali elementi fondamentali la persona e la famiglia, promuovendo il rapporto tra questi soggetti e la società civile, nel rispetto dei valori sociali, etici, religiosi e morali; cura la promozione ed il sostegno di una cultura della pace, nel rispetto reciproco delle diversità, favorendo l'integrazione sociale al fine di eliminare ogni forma di povertà e di emarginazione.
- 13 - Promuove la tutela dei minori, la valorizzazione delle persone anziane, il pieno inserimento dei portatori di handicap, il recupero delle devianze, il superamento delle situazioni di disagio ed emarginazione. Inoltre, incentiva la promozione di iniziative d'accoglienza a favore dei conterranei residenti all'estero e l'integrazione culturale e sociale degli immigrati.
- 14 - Il Comune, in coerenza con la normativa regionale in materia di diritti umani, che tende a fare del Veneto una terra di pace, promuove, anche in collaborazione con altri Enti, movimenti, associazioni, la cultura della pace e dei diritti umani, mediante iniziative culturali, di educazione, di informazione e cooperazione. Il Comune, inoltre, nel rispetto delle norme vigenti, favorisce forme di relazione e cooperazione anche con le collettività di altre regioni o altri Stati, ritenute utili ai fini dello sviluppo della propria comunità locale. A tal fine il comune può aderire ad associazioni nazionali ed internazionali idonee a garantire la tutela e la promozione dei comuni interessi delle collettività locali.

Art. 3

Modalità. dell'azione comunale

- 1 - Il Comune organizza la propria attività. nel rispetto dei principi della massima trasparenza e informazione.
- 2 - Criteri di efficienza, imparzialità., efficacia ed economicità. informano l'azione dell'Amministrazione comunale.
- 3 - Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, delle forze sociali, economiche e sindacali alla vita politica ed amministrativa. Promuove e valorizza, inoltre, opportune forme associative, nell'interesse della comunità locale, la collaborazione e la cooperazione dei soggetti pubblici e degli organismi aggregativi privati, in conformità dei principi

contenuti nella Costituzione, nel DLgs 18.8.2000 n. 267 e nella L. 7.8.1990 n. 241, promuovendo il superamento degli ostacoli do ordine economico e sociale che pregiudichino il perseguimento dei predetti fini.

- 4 - Il Consiglio Comunale può conferire la cittadinanza onoraria a personalità, italiane o straniere, non residenti a Musile di Piave, con propria mozione motivata presentata da almeno un quarto dei consiglieri comunali e approvata da almeno due terzi dei suoi componenti.

Art. 4

Stemma, gonfalone e vessillo

- 1 - Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale.
- 2 - Il Regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma nonché i casi di concessione in uso dello stesso ad Enti o Associazioni operanti nel territorio comunale e le relative modalità.
- 3 - I colori del vessillo comunale sono: rosso e azzurro nazionale. L'uso e la riproduzione dello stemma sono consentiti previa autorizzazione dell'Autorità Comunale.

Art. 5

Sede Comunale

- 1 - Il Comune di Musile di Piave è costituito dalle frazioni, comunità e dalle località storicamente riconosciute di Croce, Millepertiche, Caposile e Musile-centro, nonché Lazzaretto, Castaldia, Salsi, Trezze, Cà Malipiero e Tre Scalini.
- 2 - Capoluogo del Comune è l'abitato denominato Musile di Piave, ove si trova la sede comunale.
- 3 - Gli organi comunali esercitano normalmente le loro funzioni nella sede comunale. In particolari circostanze possono essere convocati anche in sedi diverse dal capoluogo.
- 4 - Uffici comunali possono essere ubicati, anche in modo temporaneo, nelle frazioni.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCESSO AMMINISTRATIVO

Art. 6

Procedimento Amministrativo

- 1 - Oltre al destinatario del provvedimento ed ai cointeressati hanno facoltà di intervenire nel procedimento i soggetti portatori di interessi pubblici e privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni e comitati cui il provvedimento possa arrecare un pregiudizio comprese le associazioni di volontariato (ai sensi della Legge n. 266 dell'11.8.1991).
- 2 - Il regolamento comunale stabilisce modi e forme di intervento nel procedimento amministrativo, secondo i principi contenuti nella l. 7.8.1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7

Partecipazioni dei cittadini

- 1 - Agli abitanti sono assicurate forme di partecipazione alle scelte del Comune nei modi stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento.

Art. 8

Pubblicità degli atti e delle informazioni

- 1 - Ogni cittadino ha diritto di accesso agli atti dell'Amministrazione Comunale, di enti, aziende ed organismi che esercitano funzioni di interesse del Comune.
- 2 - Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che li riguardano è garantito dal Regolamento.
- 3 - Al fine di rendere più agevole il diritto all'informazione, nel Palazzo Civico viene istituito l'Ufficio per l'informazione del cittadino. Il Regolamento per l'accesso agli atti, agli uffici e per l'informazione ne stabilisce la composizione e le attribuzioni.
- 4 - Il Comune può avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche di mezzi di comunicazione direttamente istituiti e ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

Art 9

Diritto d'accesso agli atti strutture e servizi ai cittadini singoli ed associati

- 1 - I cittadini singoli od associati hanno diritto di accesso a tutti i documenti amministrativi prodotti o comunque tenuti dall'Amministrazione comunale, ad eccezione di quelli considerati riservati per disposizione di legge, o dallo specifico Regolamento o per motivata temporanea dichiarazione del Sindaco, mantenendo la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese e garantendo agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare e difendere i loro interessi giuridici.
- 2 - Il Regolamento disciplina i profili operativi del diritto di accesso con modalità tale da assicurare la tempestività dell'esercizio del diritto medesimo.
- 3 - Il Comune valorizza, nei limiti di Legge, libere forme associative e le organizzazioni di volontariato favorendo l'accesso a tutti i documenti amministrativi comunali con le eccezioni di cui al 1^o comma.
- 4 - Presso la biblioteca comunale debbono essere a disposizione dei cittadini la raccolta della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, del Bollettino Ufficiale della Regione, dei Regolamenti Comunali e lo Statuto.

Art.10

Albo Pretorio

- 1 - Il Comune, nel Palazzo Civico (sede comunale) attrezza un apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la Pubblicazione delle deliberazioni, ordinanze, manifesti e degli atti che a norma di legge, dello Statuto e dei Regolamenti devono essere portati a conoscenza del pubblico.

TITOLO III

VALORIZZAZIONE E SOSTEGNO ALL'ASSOCIAZIONISMO

Art. 11

Delle forme associative

- 1 - Il Comune valorizza le libere forme associative, dando così piena attuazione ai principi sulla partecipazione e a quelli sulla valorizzazione del volontariato.
- 2 - Il Comune assicura alle associazioni il diritto di informazione e l'accesso alle strutture e servizi.
- 3 - Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori sociali, sanitario, dell'ambiente, della cultura, della protezione civile, dello sport, del tempo libero, del volontariato e della cooperazione.
- 4 - Il Comune promuove forme di volontariato per il coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce a rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

Art. 12

Albo delle forme associative

- 1 - È istituito presso la Segreteria comunale, l'Albo delle forme associative.
- 2 - Al fine di ottenere l'iscrizione all'Albo, le Associazioni e le altre libere forme associative dovranno assicurare che l'atto costitutivo o lo statuto siano redatti conformemente alla vigente disciplina statale e regionale in materia.
- 3 - Il Comune di Musile di Piave si uniforma, per ciò che inerisce alle organizzazioni di volontariato, ai criteri stabiliti dalla legislazione vigente nazionale e regionale in materia.
- 4 - Il Comune, nel rispetto del pluralismo e della peculiarità dell'associazionismo, può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per: - la gestione di servizi pubblici; - la gestione di servizi di pubblico interesse; - la realizzazione di specifiche iniziative.
- 5 - I criteri e le modalità per la iscrizione sono disciplinate dal Regolamento degli Istituti di partecipazione.

Art. 13

Diritti derivanti dall'iscrizione all'Albo

- 1 - Le associazioni e le altre libere forme associative iscritte all'Albo potranno:
 - a) ottenere il patrocinio del Comune per le manifestazioni o attività dalle stesse organizzate;
 - b) accedere alla struttura, ai beni e servizi comunali secondo le modalità previste dai regolamenti nonché accedere alle informazioni inerenti i procedimenti deliberativi ed amministrativi in genere che li riguardano;
 - c) essere consultate nelle specifiche materie riflettenti le loro finalità o scopi sociali anche per mezzo delle Consulte comunali;
 - d) essere sentite dalle Commissioni Consiliari, attinenti alla materia di competenza, attraverso dei rappresentanti da loro nominati;
 - e) adire il Difensore Civico
 - f) convenzionarsi con l'Amministrazione Comunale al fine di promuovere iniziative e servizi.
- 2 - Alle forme associative e organismi di partecipazione possono essere erogate incentivazioni di natura finanziaria, patrimoniale secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
- 3 - Gli organismi di volontariato potranno avanzare proposte circa i programmi dell'Ente e collaborare a progetti, iniziative, sperimentazioni.

TITOLO IV CONSULTE COMUNALI

Art. 14 Consulte comunali

- 1 - Il Comune promuove e favorisce la costituzione di consulte per settori di rilevanza sociale, economica, culturale, ambientale, sportivo.
- 2 - Le consulte sono elette ogni 5 anni dalle associazioni operanti nell'ambito comunale iscritte nell'Albo delle Associazioni comunali. Il Regolamento degli Istituti di Partecipazione stabilisce le modalità di formazione, il numero dei componenti di ognuna, l'equilibrata rappresentanza delle singole associazioni e organismi, nonché le modalità di funzionamento. Le sedute sono pubbliche.
- 3 - Alla consulta partecipano consiglieri comunali nominati dal Consiglio Comunale con i criteri proporzionali di rappresentanza della maggioranza e della minoranza, con funzioni di raccordo con l'Amministrazione comunale, ma non deliberative ed eventuali esperti nelle materie.

Art. 15 Poteri delle Consulte Comunali

- 1 - Le Consulte, possono, nelle materie di competenza esprimere proposte all'Amministrazione comunale, per l'adozione di atti e per la gestione e l'uso di servizi e beni comunali., a richiesta dell'Amministrazione o su propria iniziativa.

Art. 16 Pari opportunità: osservatorio e iniziative di promozione.

- 2 - Il Comune di Musile di Piave opera per superare le discriminazioni esistenti fra i sessi per determinare effettive condizioni di pari opportunità, a tal fine istituisce l'Osservatorio sulle pari opportunità.
- 3 - Il fine dell'Osservatorio è quello di individuare proposte, soluzioni e strutture per tradurre in pratica i principi della pari opportunità di cui l'amministrazione comunale dovrà tenere conto.
- 4 - L' Osservatorio è costituito da rappresentanti nominati dalle locali forze sociali, culturali, produttive ed economiche, da consiglieri comunali nominati dal Consiglio Comunale con i criteri proporzionali di Rappresentanza della maggioranza e della minoranza ed Eventuali esperti.
- 5 - Il regolamento ne determina i poteri, il numero dei componenti, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
- 6 - Gli organi comunali competenti alle nomine o alle designazioni promuovono la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del Comune, nonché negli enti, aziende o istituzioni da esso dipendenti.

TITOLO V
Istanze - Petizioni - Proposte - Consultazioni

Art. 17
Istanze - Petizioni - Proposte

- 1 - Ogni cittadino, in forma singola o associata, può rivolgere all'Amministrazione Comunale istanze, petizioni o proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi. In particolare :
 - a) l'istanza ha il fine di rivolgere una richiesta diretta ad iniziare un procedimento;
 - b) la petizione ha lo scopo di manifestare opinioni, inviti, votazioni o denunce;
 - c) la proposta . una presentazione di soluzioni, di interpretazioni, di indirizzi nell'attività politico-amministrativa. L'Amministrazione ha l'obbligo di esaminarle tempestivamente e far conoscere agli interessati la decisione che ne . scaturita.
- 2 - Le modalità di presentazione ed esame sono disciplinate dal Regolamento.

Art. 18
La consultazione dei cittadini

- 1 - Il Consiglio Comunale, di propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di categorie di cittadini e associazioni su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.
- 2 - Le forme di consultazione sono stabilite dal Consiglio Comunale di volta in volta, in relazione all'estensione della consultazione ed ai tempi necessari al suo svolgimento.

TITOLO VI REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 19 Referendum Consultivo

- 1 - Il Comune riconosce fra gli istituti di partecipazione del cittadino alla politica ed amministrazione locale il Referendum Consultivo.
- 2 - Il Referendum consultivo è un istituto previsto dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento, con il quale i cittadini del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, progetti e interventi dell'Amministrazione Comunale.
- 3 - Hanno diritto di promozione e partecipazione alla consultazione referendaria tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
- 4 - Il Referendum Consultivo può riguardare solo materie di esclusiva competenza dell'Ente.
- 5 - È obbligatorio lo svolgimento del Referendum prima di procedere alla costituzione di una unione di Comuni, alla fusione con altro Comune o all'aggregazione ad un'altra circoscrizione provinciale.

Art.20 Modalità

- 1 - I referendum consultivi sono proposti con deliberazione del Consiglio Comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere assunta con modalità e maggioranze analoghe alla votazione dello Statuto.
- 2 - I referendum consultivi sono inoltre proposti su richiesta presentata, con firme autentiche nelle forme di legge, da almeno il 15% di elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1. gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta.
- 3 - La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco.
- 4 - La raccolta delle firme da parte dei promotori deve essere effettuata entro novanta giorni dalla data di presentazione della richiesta.
- 5 - Le consultazioni devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e possono concernere anche la valutazione di provvedimenti comunali già assunti. Le consultazioni non possono aver luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.
- 6 - Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:
 - a) tributi locali e tariffe,
 - b) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - c) materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio;
- 7 - Il Comitato promotore ha la facoltà di richiedere al Segretario comunale un preventivo parere di ammissibilità del quesito relativamente all'ambito locale della materia e alla sua formulazione. In questo caso è necessario che la richiesta sia sottoscritta da almeno un quinto del numero dei sottoscrittori necessari per la presentazione della proposta di referendum.
- 8 - Qualora gli organi amministrativi comunali con propria delibera successiva al deposito della richiesta, intervengano sulla materia oggetto di referendum, non si dà luogo alla consultazione referendaria. Qualora, tuttavia, le modifiche apportate alle disposizioni Comunali non evadino i principi ispiratori o i contenuti normativi essenziali, il Referendum si effettua sulle nuove disposizioni.
- 9 - L'eventuale parere da parte del Segretario Comunale, sull'ammissibilità del referendum deve essere reso entro 30 giorni dalla data di presentazione. I referendum sono indetti dal Sindaco e si tengono entro 60 giorni dal compimento delle operazioni di verifica. I referendum si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal Regolamento.
- 10 - I referendum consultivi vanno effettuati di norma in una sola giornata.
- 11 - Il referendum è valido se vi ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto.
- 12 - L'esito del Referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.
- 13 - Il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti d'indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione .

TITOLO VII IL DIFENSORE CIVICO

Art.21 Difensore Civico

- 1 - È istituito l'ufficio del Difensore Civico. La persona incaricata a ricoprire le funzioni dell'ufficio viene eletta con voto dei 4/5 dei componenti assegnati al Consiglio Comunale. Nel caso in cui nella prima votazione, non si raggiunga il quorum necessario, si procede ad una seconda votazione da tenersi entro trenta giorni dalla precedente nella quale risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai presenti alla seduta.
- 2 - Il Difensore Civico resta in carica per la durata del Consiglio Comunale che lo ha eletto ed è rieleggibile.
- 3 - È compito del Difensore Civico esaminare su istanza dei cittadini interessati o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzione, carenza e ritardo dell'Amministrazione Comunale nei confronti dei cittadini e proporre al Sindaco e agli altri organi competenti i provvedimenti atti a prevenire o rimuovere situazioni di danno a carico dei cittadini stessi. È altresì compito del Difensore Civico svolgere le funzioni previste dalla legge in materia di controllo sulle deliberazioni comunali.
- 4 - È dovere del Sindaco e degli altri organi fornire al Difensore Civico motivate risposte.
- 5 - In alternativa è possibile istituire il Difensore Civico pluricomunale il quale dovrà ottenere il gradimento del Consiglio Comunale.
- 6 - Sono requisiti per la carica: essere cittadino italiano ed avere il titolo di studio di scuola media superiore, adeguata esperienza giuridico amministrativa. Ai fini della nomina si applicano al Difensore Civico le norme in materia di incompatibilità stabilite per il Consigliere Comunale.
- 7 - Il Difensore civico non è soggetto a revoca salvo che per gravi violazioni di norme giuridiche, inosservanza dei doveri discendenti dal proprio ufficio e comprovata inerzia. Il relativo provvedimento è disposto dal Consiglio Comunale con la medesima maggioranza prevista per la elezione.
- 8 - Qualora il Difensore Civico sia pluricomunale, i rapporti fra Comuni interessati vengono definiti con apposita convenzione.

Art.22 Designazione

- 1 - La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano garanzia d'indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.
- 2 - Le proposte di candidatura vengono presentate al Sindaco che, nei giorni precedenti la designazione, convoca un'apposita conferenza dei capigruppo per l'esame delle candidature e per ricercare una scelta unitaria da proporre al Consiglio.
- 3 - Non possono essere nominati Difensore Civico i Consiglieri Comunali.

Art.23 Prerogative, funzioni e mezzi

- 1 - Il Difensore Civico esercita le sue funzioni con piena autonomia ed indipendenza e con tutti i poteri che le stesse richiedono sulla base delle norme stabilite dal Regolamento.
- 2 - L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale con le dotazioni strumentali necessarie per il buon funzionamento dell'istituto.
- 3 - Al Difensore Civico è corrisposta una indennità di funzione la cui entità viene stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale.
- 4 - Il Difensore civico ha diritto al rimborso delle eventuali spese sostenute.

Art. 24
Rapporti con il Consiglio Comunale

- 1 - Il Difensore Civico presenta al Consiglio Comunale, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

TITOLO VIII IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 25 Organi elettivi del comune

- 1 - Gli organi elettivi del Comune sono:
 - a) il Consiglio Comunale;
 - b) la Giunta Comunale;
 - c) il Sindaco.
- 2 - Spettano agli organi elettivi le funzioni di rappresentanza democratica della Comunità nonché la realizzazione dei principi indicati dal presente Statuto, ai fini di una efficiente forma di governo nell'interesse della comunità comunale.

Art. 26 Il Consiglio Comunale

- 1 - Il Consiglio, rappresentando l'intera comunità, è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.
- 2 - Esercita la propria autonomia organizzativa e funzionale nell'ambito della Legge, del presente Statuto e delle proprie norme regolamentari.
- 3 - Il funzionamento del Consiglio, le modalità della sua convocazione, la composizione e competenza dei suoi organi interni, sono disciplinati, oltre che dalla Legge e dallo Statuto, da apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'Art.45 del presente Statuto.

Art. 27 Attribuzioni

- 1 - Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione.
- 2 - Il Consiglio determina mediante deliberazione gli adempimenti di carattere generale che il Comune si impegna a realizzare, tenendo conto delle risorse finanziarie e delle capacità di risposta delle struttura organizzativa.
- 3 - Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi alle norme, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto.
- 4 - Il Consiglio comunale nomina, designa e revoca i propri rappresentanti in ogni tipo di ente e di commissione. Inoltre, il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e Istituzioni, **nel rispetto della normativa vigente ed in modo da assicurare il rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne, garantendo la presenza di entrambi i sessi.** Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.

Art. 28 Diritti e poteri dei consiglieri

- 1 - La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità - alla quale costantemente rispondono - ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
- 2 - Ogni consigliere, secondo le procedure stabilite dal regolamento e nell'adempimento delle civiche funzioni, ha piena libertà d'azione, di espressione, di opinione e di voto.
- 3 - Ha diritto in particolare di:
 - esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;
 - formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni;
 - ottenere informazioni e copia di atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato, mantenendo il segreto nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti;
 - partecipare alle sedute delle commissioni consiliari.
- 4 - Il Regolamento disciplinerà le forme e i modi per l'esercizio dei diritti e poteri dei consiglieri

Art.29
Doveri dei Consiglieri Comunali

- 1 - Ciascun Consigliere Comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale.
- 2 - I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle commissioni delle quali siano membri.
- 3 - I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata dal Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta ad informarlo dell'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire tutti i documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data del ricevimento. Scaduto tale termine, il consiglio esamina ed infine delibera, tenuto conto delle cause giustificative evidenziate dal consigliere stesso.
- 4 - Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 30
Consiglio Comunale: insediamento, funzionamento e presidenza

- 1 - La prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti, al giuramento del Sindaco, alle comunicazioni del Sindaco circa la nomina della Giunta Comunale, all'elezione del Presidente del Consiglio e all'elezione, tra i propri componenti, della Commissione Elettorale Comunale.
- 2 - Il Sindaco convoca la prima adunanza del Consiglio Comunale neoeletto, entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi ad essi almeno cinque giorni prima della seduta.
- 3 - Il Consiglio Comunale, nella sua prima seduta e sino all'elezione del Presidente del Consiglio, è presieduto dal consigliere anziano.
- 4 - La seduta nella quale si procede alla convalida degli eletti è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostantive si discute. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non indicato esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili. Nella stessa seduta si provvede alla surroga di eventuali consiglieri che abbiano presentato le dimissioni dopo la proclamazione e prima della convalida.
- 5 - Le sedute del Consiglio Comunale sono presiedute e convocate dal Presidente del Consiglio, salvo quanto disposto dal precedente comma 3.
- 6 - Il Presidente del Consiglio è eletto dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei membri assegnati. Se, dopo due votazioni consecutive nessuno dei candidati ha ottenuto il numero dei voti necessari ad essere eletto, il consiglio Comunale procede al ballottaggio fra i DUE candidati che hanno riportato maggior numero di voti nella seconda votazione e risulta eletto il candidato che abbia riportato nel ballottaggio la maggioranza relativa dei voti. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato più anziano di età. Le prime due votazioni si svolgono entrambe nella prima seduta del Consiglio, qualora sia presente un numero di componenti sufficienti a rendere teoricamente possibile l'elezione; le votazioni cui non si possa procedere in prima seduta, mancando il numero di presenti necessario, sono rinviate alla seduta successiva. La votazione di ballottaggio è effettuata nella stessa seduta in cui si procede alla seconda votazione.
- 7 - Il Presidente del consiglio Comunale può essere revocato dal Consiglio stesso con il voto dei due terzi dei membri assegnati.
- 8 - Le eventuali dimissioni dalla carica di Presidente del consiglio sono efficaci e definitive dal momento in cui sono presentate al Consiglio comunale riunito in seduta o consegnate per iscritto al protocollo comunale.
- 9 - Sino all'elezione del nuovo Presidente, così come in caso di assenza o impedimento del Presidente stesso, il Consiglio comunale è presieduto dal Consigliere anziano.

- 10 - Entro il termine di 60 giorni dalla data del suo insediamento, il Sindaco presenta al Consiglio, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico – amministrativo. Con cadenza almeno annuale il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e della Giunta. Infine, al termine del mandato politico – amministrativo, il Sindaco presenta al Consiglio il rendiconto dello stato di attuazione delle linee programmatiche.

Art.31

Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo

- 1 - I Consiglieri si riuniscono in gruppi, anche misti, formati di almeno tre componenti, ed eleggono il loro capogruppo, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio. Nelle more delle designazioni, i capigruppo sono individuati nei consiglieri che abbiano riportato la maggior cifra individuale, con esclusione dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri. Qualora di un gruppo facciano parte solo candidati alla carica di sindaco, nelle more della designazione, è individuato capogruppo il componente che, nel primo turno elettorale, ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è capogruppo il più anziano di età.
- 2 - Ciascun gruppo può anche essere formato da uno o due Consiglieri, se unici eletti in lista che ha partecipato alla consultazione elettorale. I Consiglieri non costituenti gruppo confluiscono nel gruppo misto indipendentemente dal loro numero.
- 3 - Le modalità di formazione e di funzionamento dei gruppi sono stabiliti dal Regolamento.
- 4 - I gruppi consiliari hanno diritto di riunirsi in un locale messo a loro disposizione.
- 5 - Il regolamento disciplina la Conferenza dei Capigruppo e le modalità di convocazione e di funzionamento della stessa.

Art. 32

Dimissioni dei Consiglieri e sostituzioni

- 1 - Le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri Comunali sono regolate dalla legge.
- 2 - Le dimissioni della carica di consigliere, indirizzate al Consiglio, sono immediatamente assunte al protocollo comunale nell'ordine di presentazione.
- 3 - Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
- 4 - Il Consiglio Comunale, entro 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine temporale di presentazione delle dimissioni, quale risulta dal protocollo.
- 5 - Non si dà luogo alla surroga qualora, ai sensi di legge, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio per cessazione dalla carica per dimissioni contestuali o contemporanee della metà più uno dei membri assegnati al Consiglio, non computando a tal fine il Sindaco.

Art. 33

Lavori del Consiglio

- 1 - Il Consiglio comunale, oltre che per la prima adunanza di cui all'art. 30 che precede, deve essere convocato almeno due volte all'anno per l'esame e l'approvazione dei bilanci, dei piani e dei programmi.
- 2 - Il regolamento del Consiglio disciplina, tra l'altro, la gestione delle risorse attribuite per il suo funzionamento e per il funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
- 3 - Il Regolamento dovrà stabilire le modalità di esame delle interrogazioni, interpellanze e mozioni presentate dai Consiglieri, oppure dal Sindaco, inserendo nell'ordine del giorno le questioni richieste.
- 4 - Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio medesimo in un termine non superiore a 20 giorni quando lo richiedano almeno un quinto dei consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
- 5 - Almeno una volta all'anno il Consiglio deve essere convocato per esercitare il controllo sullo stato di attuazione dei programmi e sulla gestione risultanti dalla relazione della Giunta.
- 6 - Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal presidente della seduta e dal Segretario Comunale o da chi fa le loro veci.

Art. 34
Convocazione del Consiglio Comunale

- 1 - Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio in via ordinaria o d'urgenza, con avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno. Sono considerate ordinarie le sedute in cui si discutono le proposte di deliberazione inerenti la presentazione, da parte del Sindaco, delle linee programmatiche di mandato, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, straordinarie le altre
- 2 - Nel caso di convocazione l'avviso deve essere notificato ai Consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della seduta.
- 3 - Nel caso di convocazione d'urgenza il termine previsto al comma 2 è ridotto a 24 ore. Entro lo stesso termine possono essere comunicati argomenti aggiunti all'ordine del giorno, a meno che non si tratti di questioni da affrontare in seduta ordinaria.
- 4 - La notificazione dell'avviso di convocazione può essere eseguita in uno dei seguenti modi:
 - a) mediante il messo comunale;
 - b) mediante telegramma o raccomandata;
 - c) mediante consegna dell'avviso a mani dell'interessato, che sottoscrive per ricevuta;
 - d) mediante trasmissione con mezzi telematici;
 - e) mediante modalità equipollenti, previste dal Regolamento.
- 5 - Eventuali aggiunte ad integrazione dell'ordine del giorno saranno comunicate con gli stessi criteri dei commi precedenti.
- 6 - Nel caso di convocazioni di urgenza ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta di 1/5 dei Consiglieri presenti.

Art. 35
Ordine del giorno delle sedute

- 1 - L'avviso di convocazione del Consiglio deve essere affisso all'albo pretorio insieme all'ordine del giorno.
- 2 - Della convocazione del Consiglio e degli argomenti all'ordine del giorno, viene data informazione alla cittadinanza mediante avvisi esposti in locali pubblici.
- 3 - L'ordine del giorno, contenente la data di convocazione, viene redatto dal Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo.
- 4 - La conferenza valuta, inoltre, l'eventuale esame dei provvedimenti attribuendoli alle specifiche commissioni consiliari
- 5 - Il Consiglio non può discutere e deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.

Art. 36
Deposito della documentazione

- 1 - Le proposte di deliberazione, le risposte alle interpellanze ed interrogazioni, le mozioni iscritte all'ordine del giorno sono depositate presso la Segreteria Comunale con relativa documentazione a disposizione dei Consiglieri Comunali, almeno trentasei ore prima dell'apertura della seduta. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio, almeno prima dell'inizio dell'esame da parte del Consiglio stesso, deve essere corredata, a sensi di legge, dai pareri dei responsabili dei servizi, come precisato all'Art.63, comma 5 del presente Statuto.
- 2 - Il Regolamento del Consiglio determina i tempi di deposito degli emendamenti e stabilisce le eventuali eccezioni all'obbligo di deposito. Gli emendamenti sono sempre depositati in termini tali da consentire l'apposizione dei pareri tecnici, ove necessari.

Art. 37
Pubblicità delle sedute e durata degli interventi

- 1 - Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche .
- 2 - Il Regolamento stabilisce in quali casi il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

- 3 - Il Regolamento stabilisce le modalità degli interventi dei Consiglieri.

Art. 38

Maggioranza richiesta per la validità delle sedute

- 1 - Le adunanze del Consiglio Comunale sono validamente costituite quando è presente la metà dei consiglieri assegnati in 1^a convocazione, escludendo dal computo il Sindaco. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei consiglieri, escludendo dal computo il sindaco.

Art. 39

Maggioranze richieste per l'approvazione delle deliberazioni

- 1 - Le deliberazioni del Consiglio comunale sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei presenti al voto, salvo che siano richieste maggioranze qualificate (si veda l'art. 78 che segue), e tenuto conto delle disposizioni sugli astenuti.

Art. 40

Astenuti e schede bianche e nulle

- 1 - Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
 - a) i consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente;
 - b) coloro che risultano assenti al momento della votazione.
- 2 - Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a) coloro che si astengono dall'esprimere il loro voto in caso di votazione segreta;
 - b) coloro che si allontanano dalla sala delle adunanze al momento della votazione.
- 3 - Il Consigliere che dichiara di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.
- 4 - Parimenti è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta il Consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto o non depositi la scheda nell'urna, nel caso di votazione segreta.
- 5 - Il Consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall'aula al momento del voto.
- 6 - Nel caso di votazione segreta, le schede bianche e nulle vanno computate nel numero dei votanti, ai fini di determinare la maggioranza.

Art. 41

Consigliere anziano

- 1 - In ogni caso in cui la legge, lo Statuto o il Regolamento facciano riferimento al Consigliere anziano, si intende tale il Consigliere individuato secondo il criterio della cifra elettorale maggiore, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di sindaco.
- 2 - Nel caso in cui il Consigliere anziano sia assente, impedito o rifiuti di assumere le funzioni di presidente dell'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.

Art. 42

Commissioni consiliari ed attività ispettiva del Consiglio

- 1 - Nell'organizzare la propria attività il Consiglio Comunale si avvale di apposite Commissioni consiliari costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.
- 2 - Il Regolamento ne determinerà i poteri, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori, sulla base delle disposizioni contenute nel successivo art. 43.
- 3 - Il Sindaco e gli assessori da esso delegati rispondono entro quindici giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri, secondo le modalità che verranno precisate nel Regolamento.

Art. 43

Disposizioni generali sulle commissioni consiliari

- 1 - Il Consiglio Comunale può istituire una o più commissioni consiliari permanenti per fini istruttori, consultivi, propositivi, o commissioni speciali, per trattare affari particolari, di garanzia o di controllo. Le commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. I provvedimenti iscritti all'ordine del giorno del consiglio possono essere accompagnati dalla relazione, anche verbale, della competente commissione consiliare.
- 2 - Il consiglio Comunale può istituire anche commissioni speciali e temporanee per affari particolari, indicando un termine entro il quale la commissione deve portare a compimento il suo incarico con la presentazione di una relazione al Consiglio. La Commissione è sciolta in via automatica una volta scaduto il termine, salvo che il Consiglio deliberi di prorogarlo o, se il termine è già scaduto, di rinnovare l'incarico.
- 3 - Il Consiglio Comunale, inoltre, a maggioranza assoluta dei propri membri assegnati, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione o degli enti o associazioni a cui lo stesso Comune partecipa. Le conclusioni della commissione sono inserite all'o.d.g. della prima seduta del Consiglio Comunale successiva al loro deposito.
- 4 - Gli organi ed uffici del Comune, degli Enti, delle aziende e delle strutture da esso dipendenti sono tenute a fornire le informazioni necessarie per soddisfare la richiesta delle Commissioni Consiliari, ad esibire loro gli atti ed i documenti in possesso del Comune, rilasciandone copia, se richiesta, salvo i casi nei quali la legge ne vieti la divulgazione. Per l'esame di specifici argomenti le commissioni possono invitare a partecipare ai lavori il Sindaco, gli Assessori, organismi associativi e/o enti, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche. Le commissioni sono comunque tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
- 5 - Nelle commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia o di indagine, la Presidenza è attribuita a consiglieri appartenenti ai gruppi dell'opposizione.
- 6 - Per argomenti di particolare complessità, il Presidente del Consiglio Comunale, sentiti i Presidenti delle commissioni consiliari, può convocare riunioni di collegamento tra le varie commissioni. Al fine del coordinamento generale dell'attività delle Commissioni, il Presidente del consiglio Comunale convoca periodicamente i Presidenti delle commissioni consiliari.

Art. 44

Rappresentanza delle minoranze

- 1 - Quando una norma richieda che un organo comunale elegga i propri rappresentanti in enti, commissioni, anche comunali, aziende, istituzioni o altri organismi e sia prevista la rappresentanza anche delle minoranze, si procederà con voto limitato, secondo le modalità stabilite nel regolamento salvo diverse disposizioni di Legge.

Art. 45

Regolamento interno

- 1 - Il Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio e le sue modifiche sono approvati se ottengono maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

Art. 46

Informazione e controllo sull'attività svolta dai rappresentanti del Comune in altri Enti; effetti dello scioglimento del Consiglio Comunale

- 1 - In occasione dell'esame del conto consuntivo, i rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, presentano una relazione sull'attività svolta.
- 2 - Il Regolamento del Consiglio disciplina le modalità del dibattito relativo e determina i casi in cui esso può concludersi con un voto.
- 3 - I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti, fino alla nomina dei successori.

TITOLO IX

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 47

La Giunta Comunale

- 1 - La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune.
- 2 - Essa svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio stesso e riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività.
- 3 - La giunta Comunale elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di deliberazione, propone gli schemi dei regolamenti da sottoporre al Consiglio Comunale e definisce le linee operative relative alla gestione degli uffici e dei servizi comunali.
- 4 - La Giunta Comunale opera in modo collegiale e compie gli atti che, ai sensi della legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale o ai responsabili dei servizi.
- 5 - in particolare la Giunta:
 - a) propone al Consiglio i regolamenti ed elabora le linee di indirizzo e le proposte di provvedimento da sottoporre alle decisioni del Consiglio stesso;
 - b) approva i progetti, i programmi esecutivi ed in generale quei provvedimenti che non siano riservati dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, al segretario, al Direttore (se istituito) o ai responsabili dei servizi;
 - c) assume iniziative di impulso e di raccordo con gli organismi di partecipazione e decentramento;
 - d) nomina le commissioni per gli appalti concorso ed altre procedure concorsuali di particolare importanza, ove sia rilevante l'elemento discrezionale, ai fini del giudizio;
 - e) definisce i criteri per la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici in genere ad enti o persone;
 - f) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - g) si esprime in ordine alla nomina e alla revoca, da parte del Sindaco, del Direttore generale o al conferimento delle relative funzioni al Segretario comunale, nonché sui contratti a tempo determinato di cui ai commi 5 e 5 bis dell'art. 51 della medesima legge;
 - h) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni
 - i) approva le metodologie per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti;
 - j) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - k) approva i piani esecutivi di gestione ed i piani occupazionali annuali e pluriennali;
 - l) autorizza il segretario, il Direttore, i funzionari o i legali patrocinatori ad agire, resistere in giudizio ed a transigere le cause (fatte salve le competenze del Consiglio in materia di debiti fuori bilancio);
 - m) nomina i legali patrocinatori, i professionisti e altri consulenti quando l'incarico è affidato, in via prevalente, in base all'elemento della fiduciarità;
 - n) approva le tariffe per i servizi comunali e consente l'esecuzione di opere pubbliche a scomputo di oneri concessori.
 - o) riferisce annualmente al Consiglio sull'attività svolta, sui risultati raggiunti e sullo stato di attuazione del bilancio, dei piani e dei programmi, come già indicato al precedente comma 2

ART. 48
Composizione della Giunta ed Assessori

- 1 - La giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e presiede, e da un numero di assessori fino ad un massimo di un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali, computando fra questi il Sindaco.
- 2 - Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, entro i limiti sopra indicati, e ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.
- 3 - Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere. **La scelta degli assessori deve avvenire nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, giusta la previsione di cui all'art. 46 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, e con le percentuali stabilite dall'art. 1, comma 137, della L. 56/2014.**
- 4 - Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.
- 5 - La Giunta Comunale entra in funzione dal momento della nomina degli Assessori da parte del Sindaco e relativa accettazione scritta da parte dei nominati.
- 6 - Il Sindaco può motivatamente revocare uno o più assessori, dandone comunicazione al Consiglio
- 7 - In caso di mancata accettazione, revoca o cessazione per qualunque motivo di uno o più assessori, la Giunta resta in funzione, pur se con una composizione ridotta, purché permangano in carica almeno tre assessori. Qualora la revoca comporti la riduzione dei componenti della giunta al di sotto del minimo indicato, contemporaneamente alla revoca il sindaco provvede alla nomina di uno o più assessori.
- 8 - Le dimissioni dalla carica di assessore sono rassegnate per iscritto al Sindaco tramite il servizio di protocollo comunale. Il Sindaco ne da comunicazione al consiglio richiedendone l'inserimento all'o.d.g. della prima seduta successiva. L'assessore dimissionario cessa dalla carica dalla data di nomina del nuovo assessore e comunque entro 30 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse; il Sindaco, per altro, può dispensarlo anticipatamente.
- 9 - Gli Assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di parola. Non hanno diritto di voto e non vengono computati tra i presenti ai fini della validità della seduta.
- 10 - Ciascun Assessore è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale
- 11 - La Giunta comunale opera collegialmente; tuttavia, il Sindaco può incaricare singoli assessori di curare particolari affari o determinati settori dell'attività della giunta e di sovrintendere al funzionamento degli uffici e dei servizi nei corrispondenti settori. Gli incarichi possono essere revocati dal Sindaco in qualsiasi momento. Gli incarichi conferiti e le cessazioni per qualsiasi motivo sono comunicati al Consiglio Comunale per il tramite del suo Presidente.
- 12 - Come previsto al successivo art. 54, comma 2, il Sindaco nelle materie di propria competenza comunale può rilasciare deleghe in capo ai singoli assessori.
- 13 - L'attività degli assessori è promossa e coordinata dal Sindaco. Essi svolgono attività preparatoria dei lavori della Giunta e nell'ambito degli incarichi permanenti o temporanei loro attribuiti, riferiscono al Sindaco o alla Giunta e presentano alla Giunta stessa, per le deliberazioni di competenza, gli atti elaborati relativi ai settori attribuiti alle loro cure.
- 14 - Gli Assessori forniscono ai responsabili delle strutture amministrative le direttive politiche per la predisposizione dei programmi e dei progetti da sottoporre all'esame degli organi competenti.

Art. 49
Adunanze e deliberazioni

- 1 - La convocazione della Giunta comunale spetta al Sindaco, il quale ne presiede le riunioni. L'ordine del giorno è formato dal Sindaco, tenuto conto degli argomenti proposti dagli Assessori. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, presiede il Vice sindaco o, in caso di sua assenza, l'Assessore anziano.
- 2 - Le riunioni non sono pubbliche. Alle riunioni della Giunta possono essere invitati tutti coloro che la Giunta ritenga opportuno sentire.
- 3 - La giunta si riunisce validamente con la presenza di almeno tre componenti, purché i presenti costituiscano la maggioranza dei componenti in carica e delibera a maggioranza assoluta dei voti.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta.

- 4 - Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco, o da chi presiede la seduta, e dal Segretario comunale.

Art .50 **Assessore anziano**

- 1 - L'anzianità, tra gli Assessori, agli effetti di legge, del presente Statuto e del Regolamento Comunale, è determinata dall'età.

Art. 51 **Durata in carica**

- 1 - La Giunta Comunale rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Sindaco.

Art. 52 **Cause di ineleggibilità della Giunta**

- 2 - Le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, la posizione giuridica degli Assessori e del Sindaco sono disciplinate dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado (e comunque di ascendenza o discendenza), di affiliazione e i coniugi.
- 3 - Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune

TITOLO X **IL SINDACO**

Art. 53 **Il Sindaco**

- 1 - Il Sindaco, eletto dai cittadini, è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune. Egli esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto e rappresenta la comunità locale.
- 2 - Con la proclamazione della sua elezione effettuata dal Presidente dell'Ufficio Centrale, il Sindaco assume le funzioni della carica.
- 3 - Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Art. 54 **Attribuzioni del Sindaco**

- 1 - Il Sindaco quale Presidente della Giunta , esprime l'unità di indirizzo politico - amministrativo per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nel documento programmatico.
- 2 - Il Sindaco ha facoltà di delegare le proprie competenze comunali agli Assessori, ferma restando la possibile riassunzione di responsabilità.
- 3 - Il sindaco è Ufficiale di Governo secondo le attribuzioni e i poteri riconosciuti dalle leggi statali, alla cui esecuzione sovrintende. Il Sindaco può delegare ad un Consigliere comunale l'esercizio nei quartieri o nelle frazioni delle funzioni di Ufficiale di Governo ivi previste.
- 4 - Il Sindaco ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza delle norme di legge e dei regolamenti, per prescrivere comportamenti, adempimenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di casi particolari (salve le competenze attuative ed operative dei responsabili delle strutture amministrative, ai sensi dei successivi articoli), nonché ordinanze contingibili ed urgenti, in qualità di Ufficiale di Governo.
- 5 - Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, ed ai responsabili dei servizi/strutture in ordine agli indirizzi

amministrativi e gestionali. Ha poteri di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e della struttura amministrativa.

- 6 - Nell'ambito delle funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, il Sindaco, quale Capo del governo locale, in particolare:
 - a) dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa della Giunta e dei singoli Assessori e del Comune, in generale;
 - b) impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, ai responsabili di servizio/struttura in ordine agli indirizzi funzionali, esercita l'alta vigilanza sull'intera gestione amministrativa dell'ente;
 - c) promuove ed assume iniziative per definire accordi di programma con gli altri soggetti previsti dalla legge, in attuazione degli indirizzi e programmi espressi dal Consiglio;
 - d) convoca i comizi per i referendum comunali;
 - e) nomina e revoca il segretario comunale ed il direttore generale, conferisce gli incarichi di direzione di strutture/servizi, anche mediante contratti a tempo determinato e quelli di collaborazione esterna a carattere eminentemente fiduciario, previa deliberazione della Giunta, ove prevista ai sensi del precedente art. 47, sulla base dei criteri e delle modalità stabilite nei regolamenti relativi all'ordinamento degli uffici e dei servizi.
 - f) Coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio comunale.
- 7 - Il Sindaco può, dandone contemporanea comunicazione al Presidente del Consiglio, conferire a singoli Consiglieri, incarichi gratuiti di consulenza ed assistenza, in relazione a specifici argomenti o problematiche, il Consigliere incaricato riferisce al sindaco sui risultati del proprio operato.

Art. 55 Sostituto del Sindaco

- 1 - Il Sindaco designa fra gli Assessori il Vice- Sindaco, con funzioni di sostituto, nel caso di sua assenza o impedimento.
- 2 - Nei casi di impedimento o assenza del Vicesindaco, il Sindaco è sostituito da un assessore, a partire dal più anziano in ordine di età.
- 3 - Per quanto riguarda gli effetti della votazione da parte del Consiglio della mozione di sfiducia e per quanto attiene agli effetti delle dimissioni, dell'impedimento, della rimozione, della decadenza, della sospensione, del decesso del Sindaco, si fa rinvio alle norme di legge.
- 4 - Le dimissioni sono presentate dal Sindaco al Presidente del Consiglio Comunale tramite il servizio di protocollo del Comune e diventano irrevocabili il ventunesimo giorno successivo alla data di assunzione al protocollo. Le dimissioni possono essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta di Consiglio; esse vengono verbalizzate dal Segretario e si considerano presentate il giorno stesso.

Art. 56 Nomine

- 1 - Il sindaco provvede, sulla base degli indirizzi del Consiglio, alle nomine dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, **nel rispetto della normativa vigente ed in modo da assicurare il rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne, garantendo la presenza di entrambi i sessi e la distribuzione degli incarichi tra soggetti di sesso diverso.** Le nomine e designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento del sindaco, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. Decorsi i termini di cui sopra, il Sindaco procede alle nomine anche qualora il consiglio non abbia definito gli indirizzi in materia, di propria competenza. In assenza di disposizioni normative circa la durata degli incarichi, le nomine effettuate scadono con la cessazione dalla carica del Sindaco; il successore deve provvedere alle nuove nomine entro i termini indicati. È fatta salva la competenza del consiglio

per la nomina dei propri rappresentanti, da scegliersi obbligatoriamente nel proprio seno, presso enti, aziende ed istituzioni, quando ciò sia espressamente previsto dalla legge .

TITOLO XI DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 57 Astensione obbligatoria

- 1 - Il Sindaco e i membri degli organi collegiali devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti o affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di suoi parenti o affini fino al quarto grado
- 2 - L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
- 3 - L'astenuto non è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.
- 4 - Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario Comunale.

TITOLO XII ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI

Art. 58

Organizzazione degli Uffici e servizi

- 1 - Gli uffici ed i servizi sono organizzati , nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo , da un lato, e funzione di gestione amministrativa, dall'altro, secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità, ed assumono quali principi dell'azione amministrativa l'efficienza, l'efficacia e l'economicità di gestione, l'equità e la trasparenza, nonché la responsabilizzazione dei dipendenti e la valorizzazione delle loro professionalità. Agli organi politici è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, quale potestà di stabilire obiettivi e finalità dell'azione amministrativa e di verificarne il conseguimento. Ai responsabili della struttura amministrativa spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile, secondo principi di professionalità e responsabilità.
- 2 - L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo e funzionale flessibile che garantisce la massima articolazione delle azioni per l'accesso del pubblico, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio Comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta, evitando rigidità nella definizione delle competenze e nella suddivisione del lavoro e promuovendo, invece, la responsabilizzazione del personale, in relazione all'ambito di autonomia dei soggetti agenti
- 3 - Appositi regolamenti disciplinano la dotazione organica del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi, la quale deve essere informata al principio dell'organizzazione del lavoro per progetti obiettivi e programmi.
- 4 - La copertura dei posti di responsabile dei servizi o per posti di alta specializzazione, può avvenire, entro i limiti di legge, mediante contratto a tempo determinato, di diritto pubblico o eccezionalmente di diritto privato e previa delibera motivata di Giunta, sulla base delle scelte programmatiche dell'Amministrazione e nel rispetto delle norme regolamentari in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
- 5 - Lo Statuto giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali di lavoro. Inoltre, per esigenze cui non si può far fronte con il personale in servizio, possono essere conferiti incarichi ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente modalità, tempi e contenuti della prestazione

Art. 59

Criteri Generali

1. L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto dei principi della distinzione fra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata alla struttura amministrativa del Comune, coordinata dal segretario comunale o diretta dal direttore generale, ove nominato, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco.

Art. 60

Il Segretario Comunale

- 1 - Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente.
- 2 - Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
- 3 - Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi del Comune. Egli, se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di carattere giuridico – amministrativo al sindaco, alla Giunta e agli Assessori, al Consiglio e alle Commissioni.
- 4 - Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di struttura, coordinandone l'attività, salvo che non sia stato nominato il direttore generale.

- 5 - Il Segretario comunale partecipa alle sedute di Giunta e di consiglio, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ne cura la redazione dei verbali e la tenuta dei registri dei verbali delle deliberazioni.
- 6 - Egli roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente.
- 7 - Egli esercita, infine, ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Art. 61

Il Vicesegretario comunale

- 1 - Il Vicesegretario comunale coadiuva il Segretario, esercita le funzioni vicarie e lo sostituisce in tutti i casi di vacanza, assenza od impedimento.
- 2 - Il regolamento organico disciplina le attribuzioni e le modalità di copertura del posto, nel possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla carriera di segretario comunale e definisce la collocazione in organico del posto.

Art. 62

Il Direttore Generale

- 1 - Previa approvazione da parte del Consiglio di apposita convenzione con altri Comuni, la cui popolazione associata raggiunga i 15.000 abitanti, e previa delibera di Giunta in ordine alla scelta del nominativo e alla precisazione dei contenuti dell'incarico, il sindaco può nominare un Direttore Generale, al di fuori della pianta organica e con un contratto a tempo determinato. Egli da attuazione agli indirizzi e agli obiettivi determinati dagli organi politici, avvalendosi e coordinando i responsabili dei servizi, i quali rispondono delle funzioni loro assegnate.
- 2 - Le funzioni di Direttore generale possono essere conferite (in tutto o in parte) dal Sindaco al Segretario comunale.
- 3 - La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco, che può procedere alla sua revoca, previa delibera di Giunta Comunale, nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati o quando insorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, ed in ogni altro caso adeguatamente motivato.
- 4 - Il Direttore generale predispose la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi secondo le norme di contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Egli, in particolare, esercita le seguenti funzioni:

- a) predispose, sulla base delle direttive del Sindaco, programmi organizzativi o attuativi, relazioni o studi particolari;
- b) definisce i criteri generali per l'organizzazione degli uffici, sulla base delle direttive dell'Amministrazione;
- c) verifica l'efficacia e l'efficienza degli uffici e del personale ad essi preposto;
- d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi ed adotta, nei confronti dei dipendenti, le sanzioni disciplinari più gravi nel rispetto delle prescrizioni dei regolamenti e dei contratti collettivi di lavoro;
- e) compie gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi, quali: nomina di commissioni di gara e di esame;
- f) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
- g) riesamina annualmente l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione del personale, proponendo alla giunta e al sindaco eventuali provvedimenti;
- h) adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi, nei casi di loro temporanea assenza, impedimento o inadempienza e decide sui ricorsi amministrativi, quando previsti dalle norme, contro i provvedimenti dei responsabili medesimi;
- i) promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e transigere, previa autorizzazione di Giunta.

Art. 63
La struttura organizzativa

- 1 - I settori di attività sono strutturati secondo le forme e le modalità di organizzazione e gestione interna stabilite dalla dotazione organica e dai regolamenti. Disposizioni regolamentari precisano le modalità di esercizio delle competenze del segretario, del Direttore, se istituito, e dei responsabili di struttura, in conformità ai principi contenuti nel presente Statuto.
- 2 - I responsabili delle strutture organizzative dell'ente provvedono all'organizzazione e al funzionamento delle strutture cui sono preposti. Ai medesimi, in relazione agli obiettivi dell'Ente, è attribuita la responsabilità circa la correttezza dell'azione amministrativa e l'efficienza della gestione e rispondono dello svolgimento dei compiti e del raggiungimento degli obiettivi assegnati alla struttura. I medesimi fondano la loro azione sui principi di trasparenza, buon andamento, imparzialità ed efficienza dell'amministrazione.
- 3 - Il Segretario, nell'ambito delle competenze affidategli, il Direttore, se istituito, e i responsabili di struttura, nell'ambito delle loro competenze, stipulano in rappresentanza del Comune i contratti già deliberati o in attuazione dei piani e programmi loro assegnati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi comprese le assunzioni degli impegni di spesa.
- 4 - Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono le seguenti funzioni:
 - a) presiedono le commissioni di gara e di concorso;
 - b) emanano i bandi di gara;
 - c) emettono le ordinanze di carattere esecutivo previste da norme di legge o di regolamento, ivi comprese quelle di ingiunzione di pagamento di somme dovute al Comune, ed escluse, invece, quelle continuabili ed urgenti;
 - d) emettono i provvedimenti sanzionatori di carattere pecuniario, ivi comprese le sanzioni accessorie, ove previste, nel quadro degli eventuali criteri stabiliti, entro i limiti di legge, dal Sindaco e dalla Giunta;
 - e) emanano i provvedimenti sanzionatori in materia urbanistica ed edilizia, ivi comprese le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
 - f) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
 - g) forniscono, nei termini di cui al regolamento di contabilità, gli elementi per la predisposizione dei piani esecutivi di gestione;
 - h) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i permessi, le missioni del personale dipendente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, dalla Giunta e dal Direttore;
 - i) concedono le licenze agli obiettori di coscienza cooperanti con i servizi loro affidati;
 - j) rispondono del raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
- 5 - I responsabili di struttura, per quanto di competenza di ciascuno, rilasciano i pareri di regolarità tecnica e contabile in ordine alle proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta o al Consiglio Comunale. Il responsabile dei servizi finanziari rilascia, altresì, il visto attestante la copertura finanziaria su tutti i provvedimenti comportanti impegni di spesa.
- 6 - È istituita la Conferenza permanente dei responsabili di struttura, convocata e presieduta dal Segretario comunale o dal direttore, ove istituito), con funzioni propositive, consultive, istruttorie ed organizzative.
- 7 - I responsabili di struttura possono delegare le funzioni che precedono al personale sottoposto, secondo criteri di omogeneità e funzionalità, tenuto conto delle categorie, dei profili professionali e delle esperienze lavorative dei collaboratori; in particolare, possono essere ampiamente delegate le funzioni di attestazione e certificazione, di autenticazione e legalizzazione.
- 8 - Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 64
Servizi comunali

- 1 - Oltre alla gestione dei servizi attribuiti ai Comuni in via esclusiva dalle leggi, il Comune di Musile di Piave può istituire o partecipare alla gestione dei servizi di pubblica utilità che hanno per effetto la produzione di beni e lo svolgimento di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunità.
- 2 - Spetta al Consiglio Comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione alle necessità che si presentano nella comunità e la forma di gestione, previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.
- 3 - La deliberazione del Consiglio Comunale che stabilisce di istituire o autorizza la partecipazione alla gestione di un servizio di pubblica utilità, ne regola le finalità, l'organizzazione e il finanziamento, assicurando che l'attività si svolga in conformità agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
- 4 - Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli enti di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano le modalità previste dalle leggi e dallo Statuto. I rappresentanti del comune negli Enti devono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale ed una adeguata competenza tecnica ed amministrativa. Il Sindaco, gli Assessori e i consiglieri Comunali non possono ricoprire incarichi o assumere consulenze presso enti o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune. non costituiscono, tuttavia, cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad Amministratori del Comune previsti da norme di legge, di Statuto o di regolamento in ragione del mandato elettivo.
- 5 - La revoca di tutti gli amministratori ovvero alcuni o uno di essi delle aziende speciali, delle istituzioni, misura sanzionatoria a tutela dell'interesse pubblico, avviene allegando, da parte dell'organo procedente, adeguata motivazione circa l'operato dell'amministratore che, anche qualora non configuri vizi di legittimità, risulti comunque in conflitto con l'interesse pubblico nel suo complesso, come perseguito dall'amministrazione che ha provveduto alla nomina.
- 6 - Il Sindaco comunica al consiglio comunale i provvedimenti di nomina e di revoca assunti. Le sostituzioni degli amministratori comunque cessati prima della naturale scadenza devono avere luogo entro 45 giorni dalla vacanza.
- 7 - I servizi pubblici comunali possono essere gestiti in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di società di capitali o di istituzione. Per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi pubblici, o per eseguire opere, il Comune, quando opportuno, può convenire con altri enti le forme appropriate di associazione o collaborazione, anche tramite la formazione di consorzi o istituzioni comuni o società di capitale partecipate. Inoltre, il Comune può promuovere, concorrere o sostenere, nelle forme ritenute più opportune, l'avvio e lo svolgimento di altri servizi di pubblica utilità o di pubblico interesse.

Art. 65
Concessione a terzi

- 1 - Il Consiglio comunale quando sussistono motivazioni tecniche e/o economiche e di opportunità sociale può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi .
- 2 - La concessione è affidata attraverso procedure di evidenza pubblica definite dal Consiglio Comunale , in conformità a quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Art. 66
Aziende speciali

- 1 - Il Comune può costituire Aziende speciali per la gestione di servizi pubblici che abbiano particolare rilevanza sociale ed economica.
- 2 - L'Azienda speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale. Nell'ambito della propria autonomia l'Azienda speciale agisce nel rispetto dei principi stabiliti dal proprio atto costitutivo e dallo Statuto approvati dal Consiglio Comunale.
- 3 - Organi dell'Azienda speciale sono il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore ed il Collegio dei Revisori dei conti.

- 4 - **La scelta del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve avvenire nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi secondo le vigenti disposizioni di legge in materia.**

Art. 67

Società a partecipazione comunale

- 1 - Per la gestione di servizi pubblici di rilevante importanza e consistenza , che richiedono investimenti elevati ed organizzazione imprenditoriale, il Consiglio Comunale promuove la costituzione di società di capitale, con partecipazione a prevalente capitale pubblico locale, o anche con una presenza pubblica minoritaria, con la partecipazione di altri soggetti pubblici e/o privati, nel rispetto delle norme vigenti in materia.
- 2 - Nell'atto costitutivo e nello statuto delle società sono stabilite le forme di collegamento tra le stesse ed il Comune e la rappresentanza del Comune nel Consiglio d'Amministrazione e nel Collegio Sindacale.
- 3 - Il comune può anche costituire o promuovere società di capitali per progettare o realizzare interventi di trasformazione urbana in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti, ai sensi dell'art. 120 del DLgs 18.8.2000, N. 267.
- 4 - **Qualora sia prevista la nomina, da parte del Sindaco, di più componenti del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale della società di capitale, il Sindaco vi provvede nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia.**

Art. 68

Istituzioni

- 1 - Per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, il comune può costituire Istituzioni aventi natura di organismi strumentali dell'ente, dotati di autonomia gestionale.
- 2 - La costituzione avviene mediante apposita deliberazione del Consiglio comunale. L'Ente Locale approva lo Statuto ed i Regolamenti per l'ordinamento ed il funzionamento dell'istituzione, conferisce il capitale od i beni di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
- 3 - **La scelta del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve avvenire nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia**

Art. 69

Gestioni particolari di servizi

- 1 - L'esercizio di particolari servizi o di progetti senza rilevanza imprenditoriale, di pubblica utilità, può essere affidato dal Comune ad organizzazioni pubbliche o private, senza fini di lucro.
- 2 - Nel quadro della normativa nazionale e regionale vigente in materia, il Comune attua, per quanto di sua competenza, o promuove gli interventi sociali e sanitari in favore delle persone handicappate, partecipa ad appositi consorzi o alla definizione di accordi di programma con Comuni, Aziende Socio – Sanitarie Locali o altre pubbliche amministrazioni operanti nel settore, persegue le opportune forme di coordinamento con soggetti pubblici o privati operanti in campo sociale, sanitario, educativo e del tempo libero.

Art. 70

Convenzioni

- 1 - Il Consiglio Comunale al fine di conseguire obiettivi di razionalizzazione economica ed organizzativa , può deliberare la stipulazione di apposite convenzioni con altri comuni e/o con le Province , per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi determinati e per la gestione di opere pubbliche.

- 2 - Le convenzioni , contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, devono specificare la durata, le modalità di consultazione fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari , i conferimenti , i reciproci obblighi e le garanzie.
- 3 - Le convenzioni temporanee che non istituiscano nuove strutture per lo svolgimento di servizi, ma che abbiano carattere operativo in rapporto allo svolgimento delle ordinarie attività del Comune, sono di competenza della Giunta o dei responsabili dei servizi, nell'ambito degli eventuali atti di indirizzo gestionale adottati dal Consiglio.

Art 71 **Accordi di programma**

- 1 - Il comune per la definizione ed attuazione di opere , interventi o programmi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più amministrazioni e soggetti pubblici promuove e conclude accordi di programma o conferenze di servizi.
- 2 - Il Sindaco sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera , sugli interventi o programmi d'intervento, promuove, previa deliberazione d'intenti dell'organo competente, la conclusione dell'accordo di programma.
- 3 - Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla realizzazione dell'opera ad intervento o programma, il Sindaco, previa deliberazione dell'organo competente, partecipa all'accordo ed assicura la collaborazione dell'Amministrazione Comunale in relazione agli interventi e programmi da realizzare
- 4 - Per l'attuazione degli accordi suddetti si applicano le disposizioni stabilite dalla legge.

Art. 72 **Consorzi**

- 1 - Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio di funzioni può deliberare la costituzione di un consorzio con altri comuni e/o la Provincia, nonché con altri enti pubblici.
- 2 - Il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti la convenzione che stabilisce la durata, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati, unitamente allo Statuto che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente in conformità alle disposizioni di legge.

TITOLO XIII **PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

Art. 73 **Programmazione di bilancio**

- 1 - Al fine di perseguire uno sviluppo armonico della Comunità, impiegando le risorse secondo le priorità dei bisogni, il Comune adotta la programmazione come metodo d'intervento.
- 2 - La programmazione dell'attività del Comune è effettuata sulla base delle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.
- 3 - Il bilancio di previsione annuale , la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale devono essere redatti in modo da permettere una lettura per programmi , servizi ed interventi , al fine di consentire oltre al controllo contabile anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa del Comune.

- 4 - Il Bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono presentati al Consiglio dalla Giunta Comunale, nel rispetto dei termini di legge e di regolamento, ove stabiliti .

Art. 74

Conservazione e gestione del patrimonio

- 1 - 1 – Il Sindaco, coadiuvato dalla Giunta Comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale attraverso la tenuta degli inventari dei beni demaniali e dei beni mobili ed immobili ed il loro costante aggiornamento.
- 2 - 2 - Apposito Regolamento Comunale disciplina l'uso dei beni comunali garantendo la più ampia fruizione dei medesimi da parte dei cittadini. I soggetti utilizzatori delle strutture e impianti comunali dovranno concorrere alla spesa di gestione degli stessi nella modalità e misura che sarà individuata dal regolamento Comunale.

Art. 75

Controllo di gestione

- 1 - Il Consiglio Comunale approva il regolamento di contabilità che con apposite norme definisce le linee guida dell'attività di controllo interno della gestione, da utilizzare per le valutazioni di efficacia , efficienza ed economicità dell'attività amministrativa, raffrontandone i risultati ed i costi sostenuti agli obiettivi e ai costi previsti negli atti di programmazione.
- 2 - Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica , mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, dell'andamento della gestione , per assicurare agli organi di governo dell'Ente tutti i dati necessari per l'elaborazione delle scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione, orientato al conseguimento dei risultati prefissati.

Art. 76

Collegio dei Revisori dei Conti

- 1 - Il Consiglio Comunale elegge in conformità e con le modalità disposte dalla legge il collegio dei Revisori dei Conti.
- 2 - Gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio dei Revisori dei Conti, le attribuzioni di controllo , d'impulso , di proposta e di garanzia . oltreché le forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo funzionale tra le attività dei Revisori e quelle degli Organi elettivi e gli uffici dell'ente sono disciplinati dalla legge , dai regolamenti e dal presente Statuto.
- 3 - I Revisori dei Conti collaborano con il Consiglio Comunale nella funzione di controllo e di indirizzo e relazionano allo stesso ogni qualvolta ne venga fatta specifica richiesta da parte del Consiglio e una volta l'anno con specifica relazione da allegare alla delibera di approvazione del Conto Consuntivo .
- 4 - I Revisori adempiono ai loro doveri con diligenza del mandatario e rispondono delle verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente , le riferiscono al Consiglio
- 5 - Oltre agli specifici requisiti prescritti dalle norme di legge , il Revisore del Conto deve possedere quelli di eleggibilità a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalle norme.

TITOLO XIV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 77

Revisione dello Statuto

- 1 - Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con le procedure stabilite dalla legge .
- 2 - Le proposte di modifica dello statuto sono sottoposte al parere consultivo delle associazioni ed organismi iscritti agli albi di cui all'art.13, da richiedersi almeno 30 giorni prima dell'adunanza del

Consiglio per la decisione sulla proposta di modifica . Entro lo stesso termine sono inviate in copia ai consiglieri comunali e depositate presso la segreteria comunale.

Art. 78

Predisposizione dei Regolamenti Comunali e loro adeguamento

- 1 - Il Consiglio Comunale , fatte salve diverse disposizioni di legge, entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello statuto approva i regolamenti previsti dallo stesso ed adegua quelli in vigore alle nuove disposizioni.
- 2 - I regolamenti vanno approvati o modificati dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei membri assegnati al Comune.

Art. 79

Entrata in vigore dello Statuto

- 1 - Il presente Statuto , dopo l'espletamento del controllo da parte dell'organo regionale , è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.
- 2 - Il Sindaco invia lo Statuto , munito delle certificazioni di esecutività e pubblicazione, al Ministero degli Interni per essere inserito nella Raccolta ufficiale degli statuti.
- 3 - Il presente statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune
- 4 - Il Segretario Comunale con dichiarazione apposta in calce allo Statuto , ne attesta l'entrata in vigore.
- 5 - Il Consiglio Comunale promuove le iniziative idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.